REGOLAMENTO (CEE) N. 1510/90 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1990

recante deroga, per la campagna 1990/1991, al regolamento (CEE) n. 3322/89 che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i prezzi di base e i prezzi di acquisto dei cavolfiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (4);

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3322/89 della Commissione, del 3 novembre 1989, che stabilisce i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli (5), il fatto generatore delle operazioni di intervento effettuate nel settore degli ortofrutticoli nel corso di una campagna di commercializzazione, avviene, per ciascun prodotto, il giorno dell'entrata in vigore dei prezzi di base e di acquisto dello stesso prodotto per la campagna considerata; che i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori relativi alla campagna 1990/1991 sono entrati in vigore il 1° maggio 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (6), ha modificato il tasso di conversione agricolo applicabile ai cavolfiori con efficacia a decorrere dal 14 maggio 1990; che è d'uopo applicare quest'ultimo tasso alle operazioni d'intervento realizzate per i cavolfiori nel periodo compreso tra il 14 maggio 1990 e il termine della campagna 1990/1991 e che, a tal fine, occorre derogare al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3322/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3322/89, il fatto generatore delle operazioni d'intervento relative ai cavolfiori, effettuate in applicazione degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 a partire dal 14 maggio 1990 per la campagna 1990/1991, si considera avvenuto il 14 maggio 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.
(5) GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 32.
(6) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.